Assicurazione R.C. AUTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Bonus Malus motocicli e ciclomotori"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private; prevede inoltre la personalizzazione del premio in funzione dei sinistri provocati e l'acquisto opzionale di ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ü Responsabilità civile dei trasportati
- ü Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ü Soccorso vittime della strada
- ü Ricorso terzi da incendio
- ü Scuola guida
- ü Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione): danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili
- ü Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere completata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Protezione rivalsa
- Guida esperta
- Protezione bonus

Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Incendio e Furto
- Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
- Assistenza moto
- Assistenza furto (solo per motocicli uso privato)
- Infortuni
- Tutela giudiziaria

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- û il conducente del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- û 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- û 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- û 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- û 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! opzione Guida Esperta, danni causati da conducente minore di 26 anni, se diverso dal proprietario del veicolo
- ! assicurazione su telaio: sinistri verificatisi su strada ad uso pubblico.

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture opzionali alla R.C.A. si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono limiti di copertura?".

Dove vale la copertura?

- ü L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.
- ü Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
- ü La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.

Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se concesso, con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Nel caso di pagamento del premio o della prima rata di premio avvenuto dopo la decorrenza del contratto, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In tal caso, la durata della copertura assicurativa è inferiore alla durata annuale del contratto; segnatamente, la minore durata della copertura assicurativa è pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza del contratto e la data di effettivo pagamento del premio.
- Assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- È possibile sospendere il contratto; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.

Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto – Motocicli e ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Data ultimo aggiornamento: 01.07.2026
Il DIP aggiuntivo RC Auto pubblicato è l'ultimo disponibile

"Bonus Malus motocicli e ciclomotori"

Scopo
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società
Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.
Il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari a 292%. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
È possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Auto con opzioni che prevedono uno sconto di premio o un premio aggiuntivo.

OPZIONI CHE PREVEDONO UNO SCONTO DI PREMIO
› GUIDA ESPERTA: se prescelta prevede che - salvo il proprietario - la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di almeno 26 anni compiuti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
› MASSIMALI: è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.
› PROTEZIONE BONUS: evita il peggioramento della classe B/M interna nel caso di 1 sinistro con colpa e penalizzato in occasione del rinnovo-proroga del contratto. Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" paragrafo "Protezione bonus" (pag.14).
› PROTEZIONE RIVALSA: se il sinistro è escluso dall'assicurazione (ad es. guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa. Consulta le Condizioni, sez. 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" paragrafo "Protezione rivalsa" (pag.14).

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.

INCENDIO: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale, di esplosione o scoppio, compresi i danni del "Battery Pack", azione diretta del fulmine. Consulta le Condizioni, pag.23, par. "Incendio e furto tutti i veicoli ad esclusione degli autocarri".
ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO: estensione della garanzia Incendio acquistabile con premio aggiuntivo. Consulta le Condizioni, pag.28, par. "Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario".
FURTO: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, in base alla formula prescelta, la perdita totale o parziale del veicolo. Consulta le Condizioni, pag.23, par. "Incendio e furto tutti i veicoli ad esclusione degli autocarri".
ASSISTENZA MOTO: offre prestazioni di assistenza alla mobilità, assistenza all'estero e sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale. Consulta le Condizioni, pag.28, par. "Assistenza moto".
ASSISTENZA FURTO: a seguito di furto totale offre le prestazioni di autovettura sostitutiva e taxi nonché disbrigo pratiche furto. Consulta le Condizioni, pag.31, par. "Assistenza furto".
INFORTUNI: assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo.
Consulta le Condizioni, pag.33, par. "Infortuni".
TUTELA GIUDIZIARIA: copre – per eventi riguardanti l'uso del veicolo assicurato - gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. Consulta le Condizioni, pag.35, par. "Tutela giudiziaria".

Che cosa NON è assicurato?

COPERTURA	RISCHI ESCLUSI
R.C.A.	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.
Esclusioni comuni a: Incendio Furto	Dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; rischio atomico; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.
Incendio e Furto	Ulteriori esclusioni rispetto a "Esclusioni comuni": colpa grave; appropriazione indebita; atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; inondazioni e allagamenti; semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, eventuale aspirazione di acqua nel motore. L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni: da corto circuito, se non determinato dall'azione diretta del fulmine o da evento indennizzabile ai sensi della garanzia incendio o furto; subiti durante le operazioni di installazione e rimozione o quando si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

Set Informativo AZ SI000 MCCL RCAARD AFOARD mod.39 AZ DIPAG MCCL RCAARD AFOARD 20260701 0000

Garanzie assistenza	Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
Infortuni	Infortuni derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. Sono inoltre esclusi: gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; le rotture sottocutanee dei tendini; le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
Tutela giudiziaria	Controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, in materia di diritto tributario e fiscale; ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; controversie di valore inferiore a € 150,00; conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. Altri rischi esclusi: guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada); inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso); partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; controversie non espressamente richiamate tra le voci "Persone e rischi assicurati".

Ci sono limiti di copertura?

› Guida esperta: il mancato rispetto dell'obbligo contrattuale prevede un'azione di rivalsa fino a € 5.000.
› Furto: la garanzia prevede diversi livelli di scoperto; opera lo scoperto riportato sul contratto.
› Garanzie Assistenza: le singole coperture contenute nelle garanzie assistenza operano con i limiti ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
› Infortuni: la garanzia opera con capitali assicurati in funzione della tipologia del veicolo e della scelta del cliente.
› Tutela giudiziaria: opera con il massimale di € 15.000, raddoppiabile se ci si avvale del patrocinio di un legale convenzionato con Allianz.

A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79% per il prodotto RCA e pari al 16,12% per il prodotto ARD.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell ' Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
	Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: in capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.
Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SUA CONSULTAZIONE E QUELLA DELLE RELATIVE GARANZIE E DOCUMENTI DI POLIZZA. L'AREA RISERVATA TI CONSENTE, INOLTRE, DI EFFETTUARE IN AUTONOMIA LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO PREMIO, SEGNALAZIONE SINISTRO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 015 Allianz Motor RCA
(valido per edizioni da 015.0 a 015.9)
Modello AZ1 Allianz Motor ARD
(Tariffa 1.7.2026)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO	6
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	10
NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	11
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	12
CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto	14
FORMULA BONUS MALUS CICLOMOTORI USO PRIVATO	19
INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)	23
ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO	28
ASSISTENZA MOTO	28
ASSISTENZA FURTO	31
INFORTUNI	33
TUTELA GIUDIZIARIA	35

GLOSSARIO

Accertamenti diagnostici: le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Per le garanzie Infortuni e Spese mediche per Macrolesioni alla guida è il conducente del veicolo assicurato.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attacco informatico: qualsiasi azione, serie di azioni o minaccia di azione compiuta intenzionalmente, non autorizzata, dannosa e/o illegale che, indipendentemente da tempo, luogo e origine, riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un sistema informatico del veicolo che causa, a titolo di esempio non esaustivo, interruzione di servizio, accesso non autorizzato, corruzione o cancellazione di dati allo scopo di mettere in atto minaccia, inganno, truffa o estorsione.
È compresa nella definizione di attacco informatico anche l'attività di hackeraggio, convenzionalmente intesa quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

Box o garage: locale chiuso, adibito a rimessa veicoli, anche non ad uso esclusivo.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.
Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Carrelli: convenzionalmente definiti tali quei veicoli di cui al Codice della Strada articolo 58, comma 2, lettera c), destinati alla movimentazione in generale, così come disciplinati dalla normativa in materia.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Allianz Health: la struttura dell'Impresa che, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Day Hospital/ Day Surgery: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni: casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere risolto per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Gare di regolarità pura: le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Hackeraggio: vedi "*Attacco informatico*".

Hybrid plug in (PHEV – "Plug - in hybrid vehicle"): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del "*Battery Pack*" (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di Ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate Intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratessutali o endocavitarie.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine "*l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo*". Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Macrolesioni: gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Medicina ufficiale: la medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Medicinali: le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.

Mezzi eccezionali (riferito a garanzia Assistenza): mezzi di soccorso adibiti al recupero tramite GRU per riportare il veicolo in assetto di marcia al fine di poterne effettuare il traino/trasferimento o la riparazione sul posto.

Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.

Piano assistenziale: documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Auto): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Relitto: ciò che resta del veicolo in conseguenza di un danno totale (danno superiore all'85% del valore del veicolo). Il suo valore di mercato viene determinato da quanto materialmente offerto attraverso il ricorso a piattaforme specializzate (es: AUTOonline); resta salvo il diritto dell'assicurato di mantenere la proprietà del relitto stesso.

Ricovero (garanzia Infortuni): degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Ricovero (garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida): la degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'Intervento chirurgico ambulatoriale.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema informatico: qualsiasi sistema informatico che fornisce funzionalità per il veicolo, il suo conducente, gli occupanti, gli altri utenti o il carico trasportato, quali - a titolo di esempio non esaustivo - il sistema di infotainment e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) o qualsiasi modalità di interazione del sistema con sistemi esterni o con l'ambiente del veicolo quali, a titolo di esempio non esaustivo, il sistema continuo di comunicazione con il veicolo e i server di back-end del produttore del veicolo per aggiornamenti Over-The-Air (OTA – cd via etere).

Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Strade rientranti nell'accezione di "area ad uso pubblico":
Art.2 comma 2 Nuovo Codice della Strada – d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni "Definizione e classificazione delle strade".
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - autostrade;
B - strade extraurbane principali;
C - strade extraurbane secondarie;
D - strade urbane di scorrimento;
E - strade urbane di quartiere;
F - strade locali;
F-bis. itinerari ciclopedonali.

Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato dall'Impresa e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atto di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi – come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per una valore che risulti inferiore a quello reale, l'assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").

Veicolo elettrico (BEV – "Battery electric vehicle"): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.

Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.
Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.
Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).
L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato di certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:
› smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
› altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.
A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "*Glossario*" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").
Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2024 al 31.12.2025:
a. frazione di anno: dal 30.06.2024 al 31.12.2024. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo *articolo 1.7 "Cessazione del rischio – prosecuzione o risoluzione del contratto"*.
b. scadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 31.12.2025 (anche in caso di sostituzione).

I contratti di durata inferiore all'anno sono disciplinati nella *Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno"*.

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15°giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo, comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può validamente prorogare il contratto pagando il premio propostogli dall'Impresa, senza ulteriori formalità.
L'Impresa:
› emette comunicazione di rinnovo del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
› formula la proposta di proroga/rinnovo comunicando direttamente o tramite un intermediario l'ammontare del premio richiesto.
Il contraente:
› entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto paga il premio richiesto in accettazione della proposta di proroga/rinnovo;
› riceve i documenti assicurativi.
Conseguentemente, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità – calcolata dalla scadenza precedente - e così per le scadenze successive.

In caso il contraente richieda di modificare il contenuto del contratto, l'Impresa ne emetterà uno nuovo.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di proposta di proroga/rinnovo e scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito (vedi *Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno"*).

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.
Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:
1. dare comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi (contratto, certificato di assicurazione ed il certificato internazionale di assicurazione).
   In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:
› se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
› se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO – prosecuzione o risoluzione del contratto

a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
b. Furto, rapina.
c. Demolizione, esportazione definitiva.

d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.

Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;
- polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione premio non è rimborsabile.

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita/procura a vendere (o documento a questa equipollente) - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.

Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:

- dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- è comunque obbligato a pagare il premio fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Successivamente alla cessione del contratto sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:

› si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che, pertanto, non viene rilasciata;
› dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:

› la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 – "Conservazione della classe di merito", punto 4 "Furto del veicolo", della sezione 4 "Disciplina della classe di merito";*
› la risoluzione del contratto per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:

a. premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*);
b. premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e furto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

Nei casi di furto o rapina intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

1. DEMOLIZIONE: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
2. ESPORTAZIONE DEFINITIVA: veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, il contraente:

› informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione" rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto (caso 2 – esportazione definitiva);
› può chiedere alternativamente:
  - la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
  - la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
› assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

Nei casi di demolizione ed esportazione definitiva intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO
coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:
› incendio;
› eventi naturali;
› eventi sociopolitici;
› atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
› kasko (nelle varie forme),
il contraente – fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali – informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:
› la sostituzione del contratto rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
› la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.
Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:
› premio R.C. Auto: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
› premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: detratta la quota parte di imposte e contributi, dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

Nei casi di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) intervenuti durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo articolo 1.8 "Sospensione"), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

L'Impresa non rimborsa:
› il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;
› la maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 1.8 - SOSPENSIONE

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:
- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico);
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico), con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del termine stesso.

Per tutto il periodo della sospensione:
- il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde ricevuti in originale o in formato digitale sono privi di validità e non possono essere utilizzati. In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- il veicolo assicurato con la polizza per la quale è stata richiesta la sospensione non può in alcun caso circolare in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria; in caso di sinistro troverà applicazione la previsione di cui all'art 283 co. 1 lett. b) Codice delle Assicurazioni.

Non è possibile sospendere il contratto:
- in caso di contratti di durata inferiore all'anno;
- a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.

Se vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, distruzione, furto o rapina intervengono durante il periodo di sospensione, il Contraente informa l'Impresa, consegna la relativa documentazione prevista a comprova e può chiedere alternativamente:
- la riattivazione del contratto per un diverso veicolo della stessa tipologia e intestato al medesimo proprietario;
- la risoluzione del contratto per cessazione del rischio. In questo caso il contratto è risolto ed il rimborso del premio pagato e non goduto, detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato a far data dal giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nella "*Richiesta di sospensione*".

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:
- con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" e certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*";
- con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "*Richiesta di sospensione*".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:
- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- di eventuali conguagli, ove previsti.

Articolo 1.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro.
Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'*articolo 1901, 2° comma, Codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012*) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

AVVERTENZA
Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione – trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che – per poter circolare – all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (*ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni*) deve:
› essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
› contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
› essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
   - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
   - c'è stato urto;
   - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
   - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

   La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).
   La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.

b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.
Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano o, in alternativa, inviata in via telematica.
Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (*art.149 del Codice della Assicurazioni Private*) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.11- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.12 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Articolo 1.13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Articolo 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 – L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Articolo 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - entro i limiti stabiliti - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2.2 – GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

§ Ricorso terzi da incendio
Entro il limite del massimale di polizza, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie).

- Responsabilità civile dei trasportati
Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

§ Responsabilità civile per fatto di figli minori
Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

§ Scuola guida
- Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse
Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (*art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada*), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.
Sono considerati terzi:
  › l'allievo conducente, anche se alla guida, eccettuato il periodo in cui sostiene l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida;
  › l'esaminatore e l'istruttore, soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida
Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.
L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

§ Aree aeroportuali: danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili
La garanzia opera:

- limitatamente all'area sterile ed entro il massimale di polizza, purché in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali;
- entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) sempre in presenza di autorizzazione, in caso di accesso alle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili.

§ Carico e scarico con operazioni manuali
(valida per autovetture e veicoli trasporto cose)
L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
La garanzia non opera in caso di danni a:
› persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
› persone trasportate sul veicolo assicurato;
› cose trasportate;
› cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.
La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

§ Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

§ Soccorso vittime della strada
L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione fino al posto di soccorso medico.

§ Responsabilità civile ricarica elettrica (BEV e PHEV)
Entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "*Battery Pack*" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.

Sezione 3 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 – NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

› Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada*;

› conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, anche in relazione alla massa complessiva a pieno carico del veicolo e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;

› danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;

› danni causati a terzi da autocarri, motocarri, tricicli, quadricicli, adibiti al trasporto cose o a uso speciale, circolanti singolarmente o come parte motrice di autotreno o auto/moto articolato, se il conducente del veicolo è stato sanzionato in via definitiva per violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada
§ *articolo 167 "Trasporti di cose su veicoli a motore e rimorchi"* quando il peso trasportato eccede di oltre il 10% il limite ammesso per la massa complessiva a pieno carico;
§ *articoli 61 e 164* rispettivamente *"Sagoma limite" e "Sistemazione del carico sui veicoli" in caso di violazione delle regole sul trasporto di carichi.*

› veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;

› veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;

› veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;

› danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione individuale;

› danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

› danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 3.2 – AZIONE DI RIVALSA DERIVANTE DA PATTI SPECIALI

› GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Se operante la condizione "Guida esperta" (vedi *"Conducente alla guida" della sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"*) ed accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa garanzia, l'Impresa ha diritto di promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000.
L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'*art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005*);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

› ASSICURAZIONE SU TELAIO
Se operante la clausola "*Assicurazione su telaio*" (vedi *sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"*):
- per tutti i veicoli ad eccezione di carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*");

- per carrelli elevatori, trasportatori o trattori, la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante:
  › se non autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*");
  › se autorizzati, in caso di circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*") diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità e delle prescrizioni previste dall'autorizzazione.

Conseguentemente, in presenza di sinistri verificatisi nei casi di cui sopra in cui la garanzia R.C. Auto non è valida ed operante, l'Impresa ha facoltà di esercitare rivalsa verso l'assicurato e/o gli altri responsabili per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.
L'attestazione contiene:
› la denominazione dell'impresa di assicurazione;
› il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica - la denominazione sociale e la partita iva;
› il numero del contratto di assicurazione;
› i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
› la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
› la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
› le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
› l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
  - i sinistri pagati - anche a titolo parziale - con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
  - i sinistri con responsabilità paritaria, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
› la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
› gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
› l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:
› qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
› in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
› nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
› contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
› contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
› contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.
Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi e con le modalità sotto illustrate.
1. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
   a. Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.
      La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:
      - il nuovo proprietario è un familiare convivente;
      - in presenza di società di persone, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
      - in presenza di società di capitali, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

   b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

Vengono acquisiti:
- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO
Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.
Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):
- mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. FURTO DEL VEICOLO
L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

- contratti con sola garanzia R.C. Auto: il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto *"Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo"* del presente *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

- contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi: l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata unicamente mediante emissione di contratto nuovo.
Mediante risoluzione del contratto originario ed esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
- il familiare convivente del proprietario originario;
in caso di società:
- società di persone, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
- società di capitali, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO
Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso.

6. VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi.

→ CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO
Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.
In questo caso è necessario acquisire:
- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

→ DECESSO DEL PROPRIETARIO
Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:
- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

→ VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP
Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta – a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da almeno 12 mesi - in qualità di intestatari temporanei - sul libretto di circolazione.

→ CAMBIAMENTO "FORMALE" DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO
Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.
Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 – UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO E TRASFERIMENTO CLASSE (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.
In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):

→ il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa;
→ per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
→ ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto.

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo
Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:
- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga
La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:
- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

CONDUCENTE ALLA GUIDA

a) GUIDA LIBERA – senza limite di età
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

b) GUIDA ESPERTA – con limite di età
Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:
› il proprietario – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
› qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (vedi *Articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*).

VANTAGGI LAVORO E AFFARI

E' un'iniziativa riservata alle imprese/aziende ed alle ditte individuali (identificati con partita IVA o - per ditte individuali - con codice fiscale) che assicurano con l'Impresa almeno due veicoli.
Prevede una riduzione di premio nella misura stabilita dalla tariffa in vigore (Sconto Quantità), a condizione che nell'ultimo periodo di osservazione non siano stati rilevati sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.
In caso contrario, la riduzione viene riconosciuta a partire dalla prima annualità successiva al termine del periodo di osservazione non gravato da sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE BONUS - valida per autovetture, motocicli, ciclomotori

In caso di iscrizione nell'attestato di un unico sinistro penalizzante, la condizione "Protezione bonus" opera mantenendo inalterata la classe interna per l'annualità successiva (evitandone il peggioramento e senza consentirne l'evoluzione in bonus).
La penalizzazione del contratto avviene a seguito di iscrizione in attestato di:
- sinistro con responsabilità principale;
- cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che, sommata, risulta superiore al 50%; in questo caso il cumulo equivale ad un unico sinistro penalizzante.

In caso di penalizzazione del contratto a seguito di attestato con due o più sinistri con responsabilità principale iscritti nel periodo di osservazione considerato, la clausola non opera e si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito.
In questo caso, per rendere comunque operativa "Protezione bonus", è necessario rimborsare gli importi liquidati per tutti i sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe, ad eccezione di uno.
"Protezione bonus" spiegherà i suoi effetti anche nel caso di cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50%, che siano iscritti nello stesso attestato, in quanto verranno considerati – a questo solo effetto – come un unico sinistro.

PROTEZIONE RIVALSA

Disponibile per tutti i veicoli a eccezione delle seguenti categorie, immatricolate per trasporto cose o a uso speciale: autocarri motocarri, tricicli, quadricicli.
Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:

a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
› se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
› per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
› se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 o 186 bis del Codice della Strada.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:
› se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

TRAINO – RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

1. AUTOVETTURE CON TRAINO
   L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.
2. MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO
   L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi, purché il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Disciplina dei contratti temporanei (di durata complessiva inferiore all'anno):
- si estinguono alla loro naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni proprie della formula tariffaria;
- è prevista/ammessa unicamente la variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del locatario, con relativo eventuale conguaglio premio;
- il conguaglio della maggiorazione per temporaneità è previsto nel solo caso di variazione in aumento del premio (conguaglio non previsto in caso di diminuzione premio);
- a seguito di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO – RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:
- › causati dal rimorchio in sosta;
- › derivanti da manovre a mano;
- › derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:
- › occupano il rimorchio;
- › partecipano alle manovre a mano;
- › sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.
Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:
› il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
› la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.
L'Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON OMOLOGAZIONE

Condizione valida per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori
Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto che:
- il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada;
- è stato rilasciato certificato di omologazione come da idonea documentazione consegnata.

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico, il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.
A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

VEICOLI D'EPOCA – VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SENZA OMOLOGAZIONE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'*art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada)*.
In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico, il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.
A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

In presenza di veicoli non immatricolati, cioè privi di targa e identificati tramite il telaio o il numero di matricola, si applica quanto di seguito indicato.

a. TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DI CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI
   La garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private; è esclusa dall'operatività la circolazione su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*").

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b. CARRELLI ELEVATORI, TRASPORTATORI O TRATTORI

b.1) In assenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (*Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti"* - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante solo per la circolazione su aree private.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*"), la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

b.2) In presenza di autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico (*Decreto Dirigenziale 14.01.2014 n. 752 - "Carrelli per brevi spostamenti"* - emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la garanzia RCA è valida e operante oltre che su aree private, anche su strada ad uso pubblico (vedi "*Glossario*" alla voce "*Strade rientranti nell'accezione di area ad uso pubblico*"), purché siano rispettati il percorso stradale, le prescrizioni di cui all'*art. 2* del sopraccitato Decreto Dirigenziale, nonché le misure di sicurezza previste ed indicate sull'autorizzazione a circolare, che deve risultare in corso di validità.

A seguito di sinistro avvenuto su strada ad uso pubblico diversa e/o non compresa fra quelle che il veicolo è autorizzato a percorrere, e/o in caso di mancato rispetto della validità dell'autorizzazione e delle prescrizioni da questa previste, la garanzia RCA non è valida e non opera e l'Impresa ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Sezione 6 – FORMULE TARIFFARIE

BONUS MALUS MOTOCICLI USO PRIVATO

La formula tariffaria Bonus Malus motocicli prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,050	1,120	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	3,100	3,500	4,000

Tabella 1: "*Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio*"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle *"Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)"*, alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Di seguito la tabella di "*Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna*":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
  - veicolo aggiuntivo – utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
  - polizza in rinnovo – utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,

oppure

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE"(articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

   a) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

b) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

c) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

d) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

e) Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

A. Con dichiarazione di non circolazione
   Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. *"Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo"*.

B. Senza dichiarazione di non circolazione
   → classe universale (CU) 18;
   → classe interna 18.

<u>POLIZZA IN RINNOVO – utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata</u>

Condizioni di applicabilità:
› è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
› l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

a) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
   → se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
   → se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

b) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

c) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

d) da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

▶ VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio
L'Attestazione dello stato del rischio:
› vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
› se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
› se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
› oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

   Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
   › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
     oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
   › sospeso e mai riattivato,
     e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
   In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
   → Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
     → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
     → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
   → Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
     → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
     → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

   Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
   › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
     oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
   › sospeso e mai riattivato,
     e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
   In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

C. Senza Attestazione dello stato del rischio
   → classe universale (CU) 18;
   → classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
   - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14

   - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14
   - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
     → classe universale (CU) 18;
     → classe interna 18.

4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
   - riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
     → attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
     → attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.

   - riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
     → attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
     → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

5. Veicolo già assicurato all'estero
   - senza dichiarazione del precedente assicuratore
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14
   - con dichiarazione del precedente assicuratore

- → attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
- → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".*

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito".*

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A.. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.
   Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato – contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS CICLOMOTORI USO PRIVATO

La formula tariffaria Bonus Malus ciclomotori prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,050	1,120	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	3,100	3,500	4,000

Tabella 1: "*Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio*"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle *"Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)"*, alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Di seguito la tabella di "*Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna*":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO
- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
  - veicolo aggiuntivo – utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
  - polizza in rinnovo – utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)
classe 14 se assicurato:
- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,

oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE"(articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

   a) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

   b) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

   c) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

   d) Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

   e) Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

   a) Con dichiarazione di non circolazione
      Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. *"Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo"*.

   b) Senza dichiarazione di non circolazione
      → classe universale (CU) 18;
      → classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO – utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:
- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

a. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
   → se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
   → se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

b. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

c. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

d. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

▶ VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio
L'Attestazione dello stato del rischio:
› vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
› se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
› se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
› oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

   Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
   › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
   oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
   › sospeso e mai riattivato,
   e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
   In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
   → Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
   → Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
      → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
      → attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

   Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
   › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
   oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
   › sospeso e mai riattivato,
   e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
   In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

C. Senza Attestazione dello stato del rischio
   → classe universale (CU) 18;
   → classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il

precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
   → attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
   → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
   - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14

   - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14
   - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
     → classe universale (CU) 18;
     → classe interna 18.

4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
   - riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
     → attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
     → attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.

   - riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
     → attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
     → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

5. Veicolo già assicurato all'estero
   - senza dichiarazione del precedente assicuratore
     → classe universale (CU) 14;
     → classe interna 14
   - con dichiarazione del precedente assicuratore
     → attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
     → determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:
→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito".*

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:
c) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
d) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.
Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato – contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

INCENDIO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Incendio*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo.
Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:
- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido;
- incendio conseguente ad azione diretta del fulmine;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 Codice penale.

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- Ricorso terzi da incendio – veicolo non in circolazione
  A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio"* e fermo il resto, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato conseguente ad incendio, esplosione, o scoppio del carburante del veicolo descritto in polizza, in aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia RCA - se attivabile - e/o in sostituzione di quest'ultima se l'evento non deriva dalla circolazione del veicolo, l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.
  Sono compresi anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "*Battery Pack*" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.
  La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati.

- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse
  La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio*" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

- Irraggiamento di calore – solo autovetture
  A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Incendio"*, la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato – compreso il "*Battery Pack*" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 3 – ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
§ dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
§ guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
§ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
§ semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
§ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "*Battery Pack*" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "*Battery Pack*" (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

FURTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "*Furto*" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.
Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.

Forme di garanzia "*Furto*" sottoscrivibili:

a) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI
Vale quanto previsto al precedente punto a) "*Furto totale e parziale con scoperto*", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

c) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO
Vale quanto previsto al precedente punto a) *"Furto totale e parziale con scoperto"* senza applicazione di alcuno scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

d) FURTO TOTALE CON SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
- furto parziale;
- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

e) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO
Vale quanto previsto al punto precedente d) *"Furto totale con scoperto"* senza applicazione di scoperto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:
- furto parziale;
- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

Per tutte le forme di garanzia furto sopradescritte - salvo esclusione espressa in relazione alla singola forma - sono inoltre assicurati:
– i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
– i danni conseguenti al tentativo di furto.

Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA FURTO – DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. Furto di cose non assicurate: a parziale deroga dell'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Furto*" l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

2. Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): a parziale deroga dell'articolo 1 "*Oggetto dell'assicurazione Furto*" nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - RIMBORSO SPESE "PROCURA NOTARILE A VENDERE" (in caso di furto totale)

Nel solo caso di furto totale, l'Impresa corrisponde - con il limite massimo di euro 100 – un'indennità a copertura delle spese sostenute e documentate dall'assicurato per il rilascio della "Procura notarile a vendere" richiesta in originale dall'Impresa ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.
L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno, a condizione che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle a seguito di espressa richiesta dell'Impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.
Ai fini dell'indennizzo, l'assicurato è tenuto a consegnare all'Impresa l'originale della procura notarile a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.

Articolo 4 – SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti indicati in contratto e previsti dalla singola forma di copertura.

2. Casi particolari

   a. Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare
   Opera solo se all'assicurato viene riconosciuta una riduzione di premio a fronte dell'installazione di un antifurto satellitare o di altro antifurto con tecnologie assimilabili a quella satellitare (quale, a titolo d'esempio, antifurto a radiofrequenze).
   La garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno nei casi di:
   § installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
   § mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;

§ furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. L'Impresa va informata anche tramite mail o fax, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto. Lo scoperto opera in sostituzione di quello eventualmente previsto in polizza e si applica anche qualora il contratto non preveda alcuno scoperto.

b. Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in uso privato
In caso di furto totale o di rapina, lo scoperto indicato in polizza è ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.

c. Riparazione presso carrozzerie convenzionate – dimezzamento di minimo e scoperto (solo per autovetture)
Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet www.allianz.it.

Articolo 5 – ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- appropriazione indebita;
§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
§ guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
§ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "*Battery Pack*" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 2 – VALORE ASSICURATO ED ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore assicurato deve essere corrispondente al valore di listino (veicolo di nuova immatricolazione assicurato per la prima volta) oppure al valore commerciale del veicolo (veicolo usato oppure già immatricolato all'estero e successivamente nazionalizzato).

Se compresi nel valore del veicolo, rientrano in copertura:
– gli optional e gli accessori, intesi come dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se le dotazioni di cui sopra determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarate a parte con indicazione del relativo valore, in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo;
– gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.

2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle – BEV)
Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di € 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo) in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.
L'importo aggiuntivo è corrisposto se:
- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:
- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

Articolo 3 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO
per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.
Il contraente che non intende procedere al rinnovo può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente".*
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo *articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"*.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo *articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno"*.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.
Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
L'assicurato deve:
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IN CASO DI FURTO TOTALE
Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.
In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato – a proprie spese – è tenuto a consegnare all'Impresa:
- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:
- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it),
  oppure
- originale del documento unico di circolazione.

IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
L'impresa è autorizzata:
- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) PERDITA TOTALE: si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:
- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- motoveicoli e ciclomotori: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

Gestione del relitto a seguito di perdita totale
A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere – tenendo interamente a suo carico il costo – alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.
Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.
L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente – che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione – e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

b) DANNO PARZIALE: l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.
L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
- Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, per procedere all'indennizzo viene richiesta la consegna all'Impresa della documentazione fiscale dettagliata (con indicati gli identificativi delle singole parti) a comprova dell'acquisto e del costo delle componenti montate in sostituzione di quelle irreversibilmente danneggiate o sottratte. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare, anche presso lo stesso emittente, la congruità della predetta documentazione e/o di richiedere l'esibizione/consegna in copia delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura delle componenti in parola.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato:
- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

CASO PARTICOLARE "FURTO" - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:
a) prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'*articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto"*;

b) dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi *articolo "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti"*);
2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente *articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto" della sezione "Furto")*.

Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.
In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b)1 del presente articolo.

AVVERTENZA
In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio quando richiesto.
A parziale deroga di quanto previsto dall'*articolo "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto*", la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
Fermo il resto.

ASSISTENZA MOTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA MOTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

a) Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
c) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

h) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica)
- treno (prima classe)

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO STRADALE

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura pneumatici.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi, fino ad un importo massimo di € 170,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO OFFICINA MOBILE

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale".
La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.
Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RIMBORSO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato effettuato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO – SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera in caso di furto oppure qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per evento.
Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con autovettura a noleggio, per un periodo massimo di due giorni. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.

RECUPERO DEL VEICOLO – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.
In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

TRASPORTO DEL VEICOLO IN CASO DI INFORTUNIO

La garanzia opera a seguito di infortunio del conducente del veicolo assicurato conseguente ad incidente stradale. La Centrale Operativa organizza, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'incidente sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato con costi a carico della Società in caso di attivazione della garanzia *"c2.Rimpatrio/Rientro sanitario"*. Diversamente, la prestazione potrà essere erogata con costi a carico dell'Assicurato.

AUTONOLEGGIO - CONVENZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate.
Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.
La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.
Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:
- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.
I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.
Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato – o chi per esso – deve contattare la Centrale Operativa tramite:
Ÿ Linea Verde 800 68 68 68
Ÿ Telefono (anche per chiamate dall'estero +39 02 26 609 133

indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale

la richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, l'Assicurato dovrà:
§ farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
§ comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

ASSISTENZA FURTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
l) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
m) suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
c) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
e) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
f) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
g) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi:
- per autovetture: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 c.c.;
- per camper e motocicli: un'autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 2.000 c.c.;
- per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

La garanzia opera a condizione che:
- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.
L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.
Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:
- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- *copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.*

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
Ÿ Linea Verde 800 68 68 68
Ÿ Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133

indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, l'Assicurato dovrà:

§ farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
§ comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono compresi:
- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine;
- dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

Articolo 2 – VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:
- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:
- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 – INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.
L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.
La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.
In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 – DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "INFORTUNI" E ADEMPIMENTI

In caso di sinistro l'avente diritto deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, l'avente diritto può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
l'avente diritto deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'assicurato, il contraente – se diverso dall'assicurato – i suoi eredi legittimi o i beneficiari designati devono dare immediato avviso all'impresa e fornire il certificato di morte dell'assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero. Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.
L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 – PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 – PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 e oltre			
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

§ Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66									
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100									

- Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
  - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
  - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

- Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
  - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
  - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	Sinistro %
un arto superiore	70	60
una mano o un avambraccio	60	50
un pollice	18	16
un indice	14	12
un medio	8	6
un anulare	8	6
un mignolo	12	10
una falange ungueale del pollice	9	8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20	15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10	8
paralisi completa del nervo radiale	35	30
paralisi completa del nervo ulnare	20	17
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50	
amputazione di un piede	40	
amputazione di ambedue i piedi	100	
amputazione di un alluce	5	
amputazione di un altro dito del piede	1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35	
anchilosi del ginocchio in estensione	25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica	15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100	
sordità completa di un orecchio	10	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40	
stenosi nasale assoluta monolaterale	4	
stenosi nasale assoluta bilaterale	10	
esiti di frattura scomposta di una costa	1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12	
- una vertebra dorsale	5	
- 12° dorsale	10	
- una vertebra lombare	10	
esiti di frattura di un metamero sacrale	3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2	
perdita anatomica di un rene	15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato.
L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.
In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.
Gli oneri di cui sopra sono:
- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;

- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.
Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.
Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 – PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulottes o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulottes e carrelli.
L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.
L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.
L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestionaria di ammettere il danno a risarcimento.
L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:
§ dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
§ per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 – VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione *"Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non é prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"*.

Articolo 6 – VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;

- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 – GESTIONE DEL SINISTRO

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;

2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;

3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.
A parziale deroga di quanto disposto dall'*articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria"* e dall'*articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3* - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.
L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.
L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.